

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2218)	545
PRESIDENTE	545, 546, 547, 549
PAVAN, <i>Relatore</i>	546
LAZZATI	546
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	546, 547, 548, 549
SILIPO	546, 547, 549
VETRONE	547
MORO ALDO	547, 548
TESAURO	547
LOZZA	547, 548
RESCIGNO	548
Disegno di legge (Discussione):	
Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (2287)	550
PRESIDENTE	550, 551
SILIPO, <i>Relatore</i>	550, 551
VETRONE	550
RESCIGNO	550, 551
FRANCESCHINI	550, 551
MORO ALDO	550
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	550, 551
FABRIANI	551
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato. (2160)	551
PRESIDENTE	551, 552, 553, 554, 555
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Relatore</i>	551, 552, 554
MORO ALDO	552, 553, 554
MONDOLFO	552, 554
GIAMMARCO	552, 553
LOZZA	552, 553
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	553, 554
FRANCESCHINI	553, 554
SILIPO	554
RESCIGNO	554
AMBRICO	554
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	555
La seduta comincia alle 9.	
BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2218).	
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare.	

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Pavan ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAVAN, *Relatore*. Il disegno di legge, che ha già avuto l'approvazione della VI Commissione del Senato, si compone di quattro articoli, due dei quali riguardano le commissioni medico-fiscali.

Il primo articolo concerne la composizione delle commissioni giudicatrici e non fa che ripetere le disposizioni dell'articolo 123 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, con una unica variante che rappresenta una giustissima innovazione: nei concorsi del dopoguerra, essendovi un numero elevatissimo di concorrenti, fu necessario nominare delle sottocommissioni, perché una sola commissione non era sufficiente. Fu allora stabilito che qualora il numero dei concorrenti fosse superiore a 500, per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 fosse istituita una sottocommissione sotto la presidenza del commissario chiamato a presiedere la commissione principale.

A noi interessano, soprattutto, gli articoli 2 e 4, che fissano la composizione delle commissioni medico-fiscali e i compensi dovuti ai membri di esse. Fu questa una innovazione introdotta dal Ministero in considerazione dell'opportunità di praticare una accurata visita medica che garantisse l'assenza di malattie contagiose o stati contagiosi che potessero pregiudicare la salute degli alunni. I medici, che hanno visitato i concorrenti nel 1947, non hanno, però, ancora riscosso le indennità per le visite da essi fatte. Ecco perché urge approvare questo disegno di legge. L'onere è di complessive lire 28 milioni, e l'articolo 4, a proposito della copertura, dice: « All'onere di complessive lire 28 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LAZZATI. Non comprendo che cosa significhi l'articolo 3. Esso dice: « Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti dai provveditori agli studi nel 1947 ».

Desidero un chiarimento.

PAVAN, *Relatore*. Siccome, dopo il concorso del 1947, vi è stato un altro concorso nel 1950, si precisa che la legge si riferisce anche ai concorsi del 1947.

LAZZATI. Penso, invece, che si voglia dare una sanatoria al fatto che nel 1947 hanno funzionato, oltre alle commissioni, anche le sottocommissioni, benché non fossero previste dalla legge.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'interpretazione dell'onorevole Lazzati corrisponde al vero: siccome la divisione in sottocommissioni non era prevista dalla legislazione precedente e nel concorso del 1947 la commissione si suddivise in sottocommissioni, ora occorre dare a questo fatto una sanatoria.

SILIPO. Domando una spiegazione: è possibile che, senza una legge, nel 1947 siano state nominate delle sottocommissioni? Se, arbitrariamente, sono stati creati degli organi non previsti dalla legge, possono aver valore quei concorsi?

PAVAN, *Relatore*. Il bando del concorso del 1947 recava proprio questa disposizione che noi ci accingiamo ad approvare con legge, che, cioè, per ogni gruppo di 500 candidati o frazione di 500, sarebbe stata nominata una sottocommissione. D'altra parte, bisogna considerare che il Ministero si è trovato dinanzi a questa difficoltà: che, con la legge precedente, quella del 5 febbraio 1928, non poteva esplicitare l'esame di concorso, perché essa non prevedeva un numero di concorrenti così elevato come fu quello che si presentò al concorso del 1947. Perciò, si dovette ricorrere alla nomina di sottocommissioni.

SILIPO. In questo modo si costituisce un precedente. Domani, il Governo può prendere una qualunque iniziativa non autorizzata dalla legge e, poi, preparare un disegno di legge per legalizzare l'illegalità compiuta. Sotto questo punto di vista, non mi sento di dare un voto favorevole al disegno di legge, a meno che i colleghi non tranquillizzino la mia coscienza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La divisione di una commissione in sottocommissioni non è atto di tale illegalità da infirmare la legittimità delle operazioni di concorso. Questo fu tanto regolare, che la Corte dei conti ha registrato tutti i provvedimenti relativi. Quindi, dal punto di vista della legittimità formale, non sorge alcuna questione. Però, il Ministero si è preoccupato di stabilire per legge questa facoltà di suddividere la commissione in sottocommissioni quando i candidati superino un certo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

numero, proponendo che la norma agisca anche per il passato.

SILIPO. E il principio della irretroattività della legge?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il principio della irretroattività della legge vale per il giudice, non per il legislatore, il quale è arbitro di stabilire se una legge debba essere retroattiva o no. Se la legge configurasse un nuovo reato, non daremmo certo ad essa valore retroattivo per colpire un fatto commesso quando non era considerato reato. Ma possiamo, con animo tranquillo, approvare una legge retroattiva per riconoscere legalmente i concorsi magistrali del 1947, perché non violiamo alcun interesse generale, né lediamo gli interessi di chicchessia.

SILIPO. Ma nel 1947 esisteva per legge il sistema della commissione unica. Può una legge introdurre il sistema delle sottocommissioni con riferimento ad un periodo in cui le sottocommissioni erano proibite per legge? In questo modo, possiamo far diventare legale tutto quello che è illegale.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma queste sottocommissioni non hanno esistenza autonoma, sono emanazioni della commissione; quindi, non si può parlare di illegalità.

VETRONE. La formulazione dell'articolo 1 non è chiara: sembrerebbe che gli stessi membri della commissione principale andassero a formare le sottocommissioni. Evidentemente, deve trattarsi di sottocommissioni con nuovi membri sotto lo stesso presidente.

MORO ALDO. Si potrebbe modificare la dizione per renderla più chiara.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge tornerrebbe al Senato. Faccio presente che sta maturando la prescrizione per il pagamento delle indennità.

MORO ALDO. Ma così l'articolo è incomprendibile. Si potrebbe dire: « qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, vengono nominati altri quattro membri che si costituiscono in sottocommissione con lo stesso presidente ».

TESAURO. La correzione si può fare in sede di coordinamento, senza rimandare il disegno di legge al Senato, il che danneggerebbe gli interessati, che aspettano da anni di essere pagati.

LOZZA. Ritengo più opportuna una modifica approvata dalla Commissione. La dizione è troppo confusa e deve essere corretta anche sostanzialmente.

PRESIDENTE. Esamineremo la questione in sede di esame degli articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il Presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando del concorso.

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, è nominata una Sottocommissione di quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 ».

L'onorevole Moro Aldo ha presentato un emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo, del seguente tenore:

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri 4 membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500, e la commissione si ripartisce in sottocommissioni di 4 membri con lo stesso presidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, che, con l'approvazione dell'emendamento Moro Aldo, risulta così modificato:

« La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il Presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando del concorso.

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri 4 membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 e la Commissione si ripartisce in Sottocommissioni di 4 membri con lo stesso Presidente ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« A ciascuno dei tre membri della Commissione medico-fiscale nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, im-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

muni da malattie che potessero pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di lire 100. Il compenso è ridotto a lire 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.

Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiografici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato ».

LOZZA. Desidero sapere perché, in questo articolo, si parla dei concorsi del 1947, dal momento che le commissioni medico-fiscali non sono state costituite in tutti i provveditorati. Tengo, poi, a sottolineare il fatto che noi saniamo con questa legge una iniziativa presa dall'amministrazione, al di fuori e contro la legge.

D'altra parte, il compenso, oggi, risulta esiguo: se era accettabile nel 1947, non può essere accettato oggi e deve essere, per lo meno, triplicato. Come si può nominare una commissione medico-fiscale e pagare, poi, una indennità di 100 o di 50 lire per ogni visita fatta? L'Amministrazione non dovrà lamentarsi, poi, se le visite non saranno state fatte con sufficiente accuratezza.

Per la dignità stessa della commissione, noi chiediamo di fissare una maggiore indennità per il futuro.

RESCIGNO. Vorrei chiarire all'onorevole Lozza che questo disegno di legge ha precisamente lo scopo di sanare quello che fu fatto per il concorso del 1947. I medici, che hanno dato la loro opera, fino a questo momento non hanno riscosso alcuna indennità e attendono, appunto, questa legge per essere pagati, sia pure nella misura minima fissata. L'articolo 2 del disegno di legge si riferisce, dunque, esclusivamente al concorso del 1947. E, quindi, urgente approvare, per ora, questo progetto di legge, salvo ritornare sull'argomento con un provvedimento più organico.

LOZZA. Questo disegno di legge, per una parte si riferisce al passato, per l'altra dispone per il futuro. Trattandosi di due argomenti diversi, mi pare che si potevano fare due distinti disegni di legge.

Ora, io direi di distinguere ciò che ha un valore permanente dal contingente, e cioè dalla sanatoria del passato, che possiamo attuare con norme transitorie.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge rappresenta soltanto una mera sanatoria. In sostanza, la

creazione di queste commissioni medico-fiscali fu una novità introdotta con l'ordinanza che bandiva i concorsi del 1947. Il Ministero della pubblica istruzione ritenne necessario far subire ai maestri vincitori del concorso una visita medico-fiscale; come accade in questi casi, il Ministero del tesoro e l'Alto Commissariato per la sanità iniziarono un lungo carteggio con il Ministero della pubblica istruzione, il quale, a un certo punto, tagliò corto, fece fare i concorsi e stabilì che i vincitori dovevano passare visita. Oggi si tratta di pagare i medici che non sono stati ancora pagati.

Certamente, quanto prima, il Governo o il Parlamento dovranno prendere l'iniziativa di una legge che regoli tutta la materia dei concorsi magistrali. Non è possibile, né era nelle intenzioni, far ciò con questa legge che vuole semplicemente legalizzare la situazione determinatasi quando il Ministero, dimostrando un certo coraggio, istituì queste commissioni e fece visitare i candidati. Bisogna pagare i medici, e non si può farlo senza una legge che autorizzi il pagamento. Per il resto, per lo svolgimento e l'impianto dei concorsi magistrali, è necessaria una legge organica.

MORO ALDO. Dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario, pare evidente che questa legge dovrebbe provvedere solo al pagamento delle competenze dei medici.

Tuttavia, all'articolo 1 si stabilisce una norma che riguarda il passato e, al tempo stesso, l'avvenire, regolando, in modo del tutto incompleto, una materia che ha bisogno di una regolamentazione molto più vasta.

Mentre è indubbio che una sanatoria sia necessaria per quanto riguarda il pagamento di questi medici, mi domando se una sanatoria sia anche necessaria per quanto riguarda la ripartizione della commissione in sottocommissioni, che sarebbe stata disposta con ordinanza ministeriale. Personalmente, mi sembra di poter rispondere negativamente. Vi sarebbe necessità di una sanatoria, se occorresse provvedere al pagamento dei membri delle sottocommissioni, il che, d'altra parte, non si può fare senza indicare un preciso stanziamento. Quindi, sono del parere di limitare la legge agli articoli 2 e 4, lasciando da parte gli articoli 1 e 3, sui quali discuteremo in un secondo tempo, quando sarà presentata quella legge organica di cui si è detto e che preghiamo il Governo di presentare al più presto.

LOZZA. L'articolo 1 già è stato approvato. Piuttosto, se vogliamo che la legge si riferi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

sca solo al 1947, sopprimiamo la parola « anche » dell'articolo 3.

Vorrei far notare all'onorevole Moro che la difficoltà che esiste per il pagamento dei membri delle commissioni medico-fiscali, esiste anche per il pagamento dei membri delle sottocommissioni, in quanto sono stati nominati con ordinanza e non per legge, e, quindi, non possono essere pagati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947 ».

Vi è un emendamento dell'onorevole Lozza, suppressivo della parola « anche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato.

(È approvato).

L'onorevole Mondolfo propone di invertire l'ordine numerico degli articoli 2 e 3. Ritengo che ciò possa farsi in sede di coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'onere di complessive lire 28 milioni, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

SILIPO. Ripetutamente ho dovuto rilevare che il Governo non ha difficoltà a trovare i fondi, quando li vuole trovare; non li trova, invece, quando non vuole. Per questo disegno di legge i fondi sono prelevati da un capitolo del bilancio del 1950. Ricordo che, in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione per il 1950-51, a me che chiedevo lo storno di alcune somme proprio dal capitolo 458 del bilancio del tesoro, il Governo

rispose che i fondi relativi erano già tutti impegnati. Ora, alla fine del 1951, si trovano, su questo capitolo, 28 milioni che nel 1950 non esistevano.

Voterò quindi contro il disegno di legge, perché mi sembra che i ripieghi, cui si vuol ricorrere per sanare una situazione, non servano che a renderla più ingarbugliata. È un disegno di legge che, nonostante il vaglio subito in sede di Commissione al Senato, non è diventato un buon disegno di legge. Come ho già detto in principio di seduta, esso potrebbe anche costituire un precedente per legalizzare arbitrii commessi dal potere esecutivo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Silipo deve certamente sapere che per la legge sulla contabilità generale dello Stato, non è consentito disporre dei fondi residui in capitoli di bilanci scaduti. Senonché, con una legge recentemente approvata dal Senato e dalla Camera, il Parlamento ha autorizzato il potere esecutivo a disporre, anche successivamente alla chiusura del bilancio, delle somme non utilizzate nei bilanci precedenti. Nel bilancio 1950-51 vi sono 35 milioni destinati ai concorsi magistrali e non utilizzati. Su questi si prelevano i 28 milioni occorrenti per questo disegno di legge. Quindi, non vi è alcun arbitrio del potere esecutivo, ma pieno ossequio alla volontà del Parlamento e alla legge.

SILIPO. Nel 1950 mi venne dichiarato che non vi erano più disponibilità. Quindi, non sono persuaso delle ragioni addotte dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Gli onorevoli Scaglia, Lazzati, Pavan e Moro Aldo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2218: " Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare ", emendandolo nel senso che esso abbia valore retroattivo, persuasa dell'urgente necessità che la materia debba essere disciplinata con provvedimento organico, esprime il voto che il Governo presenti al più presto un disegno di legge in tale senso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (2287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso, in proposito, parere favorevole, suggerendo tuttavia alcune modificazioni, di cui darà conto il relatore.

L'onorevole Silipo, relatore, ha facoltà di riferire.

SILIPO, Relatore. Penso che questo disegno di legge, per la sua approvazione, non richieda una discussione così lunga e animata come il precedente.

Si tratta di aumentare l'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità. Queste guardie, nell'anteguerra, percepivano per questo lavoro lire 4,19; somma eccessivamente modesta anche allora, data la gravosità del servizio. Successivamente, nel 1947, tale indennità fu elevata a lire 30, dopo aver subito un precedente aumento da lire 4,19 a lire 7,12. Ora il Governo propone che questa indennità venga elevata a 30 volte quella fissata nell'anteguerra, vale a dire, a lire 125. A me sembra che anche questa cifra sia irrisoria e proporrei, per le stesse ragioni addotte nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge, che fosse elevata a lire 250. Diamo almeno a questi lavoratori la possibilità di acquistarsi da fumare per non addormentarsi durante le ore di servizio. Mi riservo, quindi, di presentare un emendamento in tal senso.

La IV Commissione, nel dare parere favorevole, propone una modifica formale. Nell'articolo 3 è detto: « La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951 ». Ora la IV Commissione propone di sopprimere l'articolo 3 e di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole « viene elevata a lire 125: », le altre « a decorrere dal 1° luglio 1951 ». Faccio mio questo emendamento e, con questa modifica e l'altra che ho già illustrata, prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETRONE. Presento un emendamento di carattere formale. All'articolo 1 si legge: « L'indennità per ogni notte di servizio per 12 ore, stabilita per le guardie... ». Mi sembra che sia una contraddizione, perché la notte non è sempre di 12 ore, ma varia col variare delle stagioni. Propongo, perciò, che si dica: « L'indennità di servizio notturno di 12 ore stabilita per le guardie... ».

RESCIGNO. Innanzitutto, per la proprietà del linguaggio, occorrerebbe modificare il titolo della legge: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne... ». Se sono guardie notturne, non c'è bisogno di dire « servizio notturno »; quindi, è bene dire: « Aumento dell'indennità di servizio per le guardie notturne... ». La stessa modifica si potrebbe apportare, in ordine alla proposta di emendamento dell'onorevole Vetrone, all'articolo 1: « L'indennità di servizio per 12 ore, stabilita per le guardie notturne... ».

FRANCESCHINI. Sarebbe forse meglio dire: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie dei monumenti... », poiché il servizio notturno è specificato come un servizio la cui faticosità esige una indennità particolare.

MORO ALDO. Sono favorevole alla modifica proposta dalla IV Commissione, perché non vedo il motivo di anticipare il termine di entrata in vigore della legge, in deroga alla norma stabilita dalla Costituzione.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La IV Commissione ha proposto di sopprimere l'articolo 3 proprio per evitare l'abuso di questa deroga alla Costituzione.

FRANCESCHINI. Vorrei aggiungere a quanto ho già detto prima che se si accetta la dizione che ho proposto, il termine « guardie » resterebbe privo della specificazione « notturne »; sarebbe, quindi, preferibile dire: « per i guardiani dei monumenti... ».

SILIPO, Relatore. L'espressione « guardie notturne » è un termine tecnico che non può essere modificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'indennità per ogni notte di servizio per 12 ore, stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a lire 125 ».

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti. L'onorevole Vetrone propone di sostituire alle parole: « L'indennità per ogni

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

notte di servizio per 12 ore... », le altre: « L'indennità di servizio notturno per 12 ore... ». Inoltre il relatore propone di aumentare l'indennità da 125 a 250 lire.

FABRIANI. Propongo la soppressione, nell'emendamento Vetrone, delle parole: « per 12 ore ».

PRESIDENTE. Voteremo, allora, l'emendamento Vetrone per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento: « L'indennità di servizio notturno ».

(È approvata).

L'onorevole Fabriani ha proposto la soppressione della seconda parte dell'emendamento: « di 12 ore ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego la Commissione di lasciare l'indicazione delle dodici ore, perché rappresentano la durata del servizio. Togliendola, sembrerebbe che il servizio dovesse durare soltanto quanto dura la notte. È meglio specificare.

RESCIGNO. Anche se togliamo le parole: « di 12 ore », la durata del servizio è stabilita dal regolamento.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Fabriani nella sua proposta?

FABRIANI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Fabriani, soppressivo, nell'emendamento Vetrone, delle parole: « di 12 ore ».

(È approvato).

Il testo dell'articolo 1 risulterebbe, pertanto, il seguente:

« L'indennità di servizio notturno stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a lire 125 ».

A questo punto vi è l'emendamento proposto dal relatore per elevare l'indennità a lire 250. Se l'onorevole Silipo insiste sul suo emendamento, dobbiamo chiedere nuovamente il parere della Commissione finanze e tesoro.

SILIPO, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, lasceremo in sospeso questo punto dell'articolo 1, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

FRANCESCHINI. Il nuovo testo dell'articolo 1 può far sorgere il dubbio che l'indennità spetti indipendentemente dal numero di notti in cui si è prestato servizio.

FABRIANI. Propongo che dopo le parole: « lire 125 (o 250) », si aggiunga: « per ogni notte di servizio ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Fabriani:

« Aggiungere, dopo: lire 125 (o 250), le parole: per ogni notte di servizio ».

(È approvato).

Vi è, infine, l'emendamento proposto dalla IV Commissione e fatto proprio dal relatore:

« Aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: a decorrere dal 1° luglio 1951 ».

Pongo in votazione tale emendamento, con l'avvertenza che, se sarà approvato, s'intende soppresso l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1951 ».

(È approvato).

L'articolo 3 è, quindi, soppresso, mentre l'approvazione dell'articolo 1 rimane sospesa in attesa del parere della IV Commissione sull'emendamento del relatore.

Do lettura dell'articolo 2 ultimo del disegno di legge:

« Alla spesa relativa all'applicazione della presente legge verrà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio relativi all'esercizio finanziario 1951-52 ed agli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato. (2160).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento della tassa di ingresso, attualmente in vigore, per l'accesso dei visitatori ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato ».

Il relatore, onorevole Dal Canton Maria Pia ha facoltà di parlare.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Altorché, in una precedente seduta, discutemmo,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

la prima volta, questo disegno di legge, la Commissione, pur concordando sull'opportunità dell'aumento, propose — e mi dette incarico di studiarne la possibilità — che il maggior introito di circa 80 milioni, fosse destinato a favore della Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione.

Ho assunto informazioni presso il Ministero del tesoro e là mi è stato precisato che la nostra legislazione in materia di contabilità generale dello Stato vieta, di norma, ogni destinazione diretta di maggiori entrate. D'altra parte mi è stato detto — ed io mi limito a riferire — che nel prossimo bilancio, che è in preparazione, verranno aumentati gli stanziamenti dei tre capitoli: musei, gallerie, scavi, di una somma pari all'entrata derivante dall'aumento della tassa di ingresso.

La Commissione, quindi, potrebbe approvare questo disegno di legge, contemporaneamente a un ordine del giorno in cui si chieda che l'attuale contributo di 5 miliardi — che va quasi tutto per il personale e solo in minima parte per il mantenimento del patrimonio artistico nazionale — venga aumentato di 100 milioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La tassa d'ingresso per l'accesso dei visitatori ai musei, monumenti, gallerie ed agli scavi di antichità dello Stato è aumentata nella misura indicata a fianco di ciascuno Istituto di antichità e d'arte nella tabella annessa alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La tassa di ingresso di cui all'articolo precedente è ridotta del 50 per cento nei giorni festivi.

« L'ingresso è gratuito nelle sole domeniche, ad eccezione di quegli Istituti segnati con l'asterisco (2) nella presente tabella dove il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sulla normale tariffa ».

MORO ALDO. Non comprendo perché, in alcuni musei, la domenica, si debba concedere solo una riduzione del 50 per cento.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento solo per pochissimi Istituti: Ostia Scavi,

Pompei, Terme di Caracalla, Palatino, Foro Romano e Castel Sant'Angelo; si tratta di luoghi dove la gente affluisce in grandissimo numero, e perciò, si teme che, se venisse tolta completamente la tassa di ingresso, vi sarebbe una tale affluenza che i guardiani che ora vi sono non potrebbero esercitare una adeguata sorveglianza.

MORO ALDO. Se la gente affluisce in gran numero, vuol dire che sono monumenti che interessano molto.

MONDOLFO. Propongo che si inverta l'ordine dei due commi in questo articolo 2.

PRESIDENTE. La modifica proposta dall'onorevole Mondolfo può essere apportata in sede di coordinamento. Occorrerà correggere anche là dove si dice: « segnati con l'asterisco (2) nella presente tabella... ».

Nella tabella allegata, infatti, non vedo alcun asterisco, bensì una nota (b).

MORO ALDO. Debbo dichiarare che non sono rimasto persuaso dalle ragioni addotte dal relatore per giustificare la limitazione del beneficio alla riduzione del 50 per cento per alcuni istituti. Questi sono quelli in cui affluisce più gente e inoltre, sono così pochi che proprio non vedo la ragione di questa esclusione.

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. Insisto perché sia mantenuto il teslo. Si tratta di luoghi molto ampi che non sono musei veri e propri e i guardiani sono in numero insufficiente.

GIAMMARCO. Basta che i guardiani sorvegliino che non siano toccate le cose asportabili.

LOZZA. Non comprendo come si voglia educare il popolo al rispetto delle antichità e delle cose belle, impedendogli con una tassa di entrare nei musei. Il sistema deve essere del tutto diverso.

MORO ALDO. Propongo che l'articolo 2 sia così modificato: « La tassa di cui all'articolo precedente è ridotta del 50 per cento nei giorni festivi. Nelle domeniche l'ingresso è gratuito ».

MONDOLFO. Sono contrario all'emendamento Moro e non posso concordare con le osservazioni fatte dall'onorevole Lozza. Capisco che si debba addestrare il popolo all'apprezzamento del bello, ma la visita degli scavi di Pompei, Ostia, ecc., rappresenterebbe per molta gente la continuazione di una scampagnata. D'altra parte, non è possibile che la maggior parte di coloro che si recano in questi luoghi siano dotati di tale cultura da apprezzare il valore di quegli avanzi dell'antichità. Quindi, non è necessario concedere l'in-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

gresso gratuito a questi monumenti, mentre credo sia necessario e provvido l'ingresso gratuito in quei luoghi dove sono raccolte opere d'arte, il cui esame, la cui vista educa veramente alla concezione del bello. Penso, quindi, che la differenza che si fa tra l'una e l'altra categoria di musei, quelli che interessano dal punto di vista culturale e quelli che interessano dal punto di vista artistico, sia più che giustificata.

Attuando l'inversione che ho precedentemente proposto, riterrei che si possa mantenere immutato il testo del secondo comma.

GIAMMARCO. Potrei essere dello stesso parere del collega Mondolfo, qualora vedessi applicata questa eccezione non solo ai luoghi di scavi, ma anche ai musei archeologici e di antichità, dove sono raccolti solo oggetti che non hanno valore artistico, ma sono solo la testimonianza di una civiltà. Si è parlato del pericolo di scampagnate. Ma i guardiani ci sono apposta per sorvegliare; possono, quindi, proibire comportamenti disdicevoli alla bellezza di questi luoghi.

Quindi, lasciamo libero l'ingresso. Aumentando nei giorni festivi, nei quali l'ingresso è gratuito, il numero dei guardiani, elimineremo ogni pericolo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono dolente di non poter accogliere l'emendamento Moro. Oltre alle ragioni di ordine culturale, esposte con tanta chiarezza dall'onorevole Mondolfo, c'è una ragione pratica di grande importanza. Come si vede dalle tabelle, si tratta di escludere dalla concessione dell'ingresso gratuito nelle domeniche: Ostia Scavi, Pompei Scavi, Terme di Caracalla, Palatino e Foro Romano, Castel Sant'Angelo. Quest'ultimo è l'unico luogo chiuso, ma ugualmente molto vasto. Se ammettiamo indiscriminatamente negli scavi di Ostia o di Pompei una folla domenicale, non è possibile una adeguata sorveglianza, perché manca il personale addetto. Lasciando libero l'ingresso, per esempio, agli scavi di Ostia, è evidente che tutta la folla che va ad Ostia Mare, si riverserebbe negli scavi e bisognerebbe aumentare, oltre le nostre possibilità, i guardiani. Inoltre, questa gente non andrebbe sempre e soltanto per visitare gli scavi, per i quali, come ha osservato giustamente l'onorevole Mondolfo, occorre una speciale preparazione. Prego, perciò, la Commissione di voler ponderare bene questo punto, che è di decisiva importanza, se non si vogliono rovinare queste antichità.

MORO ALDO. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, non insisto sul-

l'emendamento. Però, devo dichiarare, nel merito, che non voterò l'articolo in questa forma. Io penso che se la gente vuol fare una scampagnata, troverà luoghi più ampi e confortevoli, che non questi luoghi di scavi. In questo modo noi impediamo a chiunque non abbia la possibilità di spendere quella cifra, di visitare questi scavi; in altre parole, colpiamo alcune persone veramente interessate alle antichità per una preoccupazione di carattere generale.

LOZZA. Faccio mio l'emendamento proposto dall'onorevole Moro.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno porre in votazione l'articolo 2 per divisione.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma, vale a dire, le parole: « L'ingresso è gratuito nelle domeniche ».

(È approvata).

Passiamo alla seconda parte:

« ... ad eccezione che per quegli istituti segnati con la lettera (b) nella allegata tabella, per cui il beneficio è limitato alla riduzione del 50 per cento sulla normale tariffa ».

Poiché l'emendamento presentato dall'onorevole Moro Aldo e fatto proprio dall'onorevole Lozza, consiste nella soppressione di questa seconda parte, si intende che chi è favorevole a tale emendamento, voterà contro il mantenimento del testo ora letto.

Pongo in votazione la seconda parte del secondo comma.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3:

« Dietro richiesta degli studiosi d'arte, possono essere rilasciate tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento di una tassa di lire 200 per le tessere trimestrali e di lire 500 per quelle annuali.

È in facoltà del Ministero della pubblica istruzione concedere l'ingresso gratuito nei casi previsti dal regolamento per l'ingresso ai monumenti, musei, gallerie ed agli scavi di antichità dello Stato, approvato con regio decreto 8 giugno 1933, n. 889 ».

FRANCESCHINI. Desidero richiamare la attenzione della Commissione sulla dizione del primo comma, che è veramente brutta. Dovremmo migliorarla.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Possiamo modificare il primo comma in questo modo:

« Agli studiosi d'arte che ne facciano richiesta, possono essere rilasciate tessere di libero ingresso, valide da tre mesi ad un anno, dietro pagamento... ».

MORO ALDO. Il Ministero può anche non rilasciarle?

PRESIDENTE. Sì. Si tratta di una facoltà del Ministero. Naturalmente vi deve essere un accertamento sulla qualità dello studioso di arte. Il termine « studioso d'arte » è molto generico.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, modificato nel modo concordato.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Rescigno ha presentato un emendamento aggiuntivo di un terzo comma:

« L'ingresso è gratuito per gli insegnanti di ruolo delle scuole italiane di ogni ordine e grado ».

SILIPO. Propongo di sopprimere le parole: « di ruolo », affinché del beneficio possano godere anche i supplenti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rimetto alla Commissione.

RESCIGNO. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Silipo. Faccio, però, osservare che dicendo: « insegnanti », s'intende parlare di coloro che occupano una cattedra; gli insegnanti di ruolo possono dimostrarlo in qualunque momento; come si fa, invece, a sapere se gli altri sono insegnanti o meno?

SILIPO. Hanno un documento, per esempio la tessera ferroviaria.

MONDOLFO. Non vorrei che si stabilisse un privilegio per una determinata categoria, escludendone altre per le quali, forse, il diritto potrebbe essere maggiore. Perché escludere gli studenti universitari, specialmente quelli che si preparano a svolgere una tesi di laurea in storia dell'arte?

RESCIGNO. Possono chiedere singolarmente una tessera al Ministero, su presentazione del loro docente.

MONDOLFO. Vi sono anche gli artisti, per i quali un richiamo alla tradizione sarebbe molto utile. Perché escluderli?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero non è avaro

di queste concessioni, che vengono normalmente rilasciate quando vi sia la presentazione di un professore d'arte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Rescigno, modificato secondo la proposta dell'onorevole Silipo, accettata dal presentatore:

« L'ingresso è gratuito per gli insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Sono aboliti i biglietti di abbonamento individuali e collettivi di cui alla tabella B e C del regolamento citato nell'articolo precedente.

È mantenuta la facoltà al Ministro della pubblica istruzione di concedere alle comitive turistiche organizzate da agenzie di viaggi autorizzate, la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale dei biglietti di ingresso, purché il numero dei partecipanti e paganti per tali non sia inferiore a quindici ».

MORO ALDO. Perché si aboliscono i biglietti d'abbonamento individuali e collettivi?

DAL CANTON MARIA PIA, *Relatore*. La tabella B si riferiva agli abbonamenti individuali; quella C agli abbonamenti collettivi. Poiché l'applicazione di questi abbonamenti ha dato risultati quasi nulli, si è pensato di abolirli e di concedere, invece, a comitive organizzate da agenzie turistiche la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale del biglietto d'ingresso, purché il numero dei partecipanti alle comitive non sia inferiore a 15.

MORO ALDO. Ma si tratta di due cose diverse. Ora, se una persona vuole visitare per alcuni giorni di seguito un museo, non può più fare un abbonamento.

RESCIGNO. Non comprendo perché si debba limitare ai turisti e alle agenzie di viaggi questo beneficio. Anche un gruppo di persone amiche può organizzarsi per recarsi in un museo o in una galleria.

Propongo, quindi, la soppressione delle parole: « turistiche » e « da agenzie di viaggio autorizzate » al secondo comma di questo articolo 4.

AMBRICO. Sono d'accordo sull'emendamento Rescigno, soprattutto tenendo presente che vi sono organizzazioni di lavoratori e di studenti, anche a carattere assistenziale, che prendono queste iniziative. Credo che la dizione proposta dall'onorevole Rescigno sia opportuna anche a questo fine.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1951

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

FRANCESCHINI. Richiamo l'attenzione della Commissione sulle ultime parole del secondo comma dell'articolo 4: « purché il numero dei partecipanti e paganti per tali non sia inferiore a 15 ». Si potrebbe dire meglio: « purché il numero dei visitatori a pagamento non sia inferiore a 15 ».

MORO ALDO. Come ha detto il relatore, la tabella *B* del regolamento si riferisce agli abbonamenti individuali, la *C* ai collettivi. A questi ultimi si provvede, ora, col secondo comma dell'articolo 4. Non vedo, però, l'opportunità di sopprimere gli abbonamenti individuali. Si fa l'abbonamento per tanti servizi, perché non si dovrebbe farlo anche per la visita ai musei?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, che modificato secondo gli emendamenti Rescigno e Franceschini, è del seguente tenore:

« È in facoltà del Ministero della pubblica istruzione di concedere alle comitive organizzate la riduzione del 50 per cento sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso, purché il numero dei visitatori a pagamento non sia inferiore a 15 ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni relative alle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare » (2218).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berti Giuseppe fu Giovanni, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Chini Coccoli Irene, D'Agostino, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Lazzati, Lizier, Lozza, Mondolfo, Moro Aldo, Natta, Pavan, Pelosi, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 11.